

Emendamenti allo Statuto che andranno in approvazione nel corso dell'Assemblea Nazionale Straordinaria

Art. 26 - Attribuzioni delle assemblee regionali

1. L'assemblea regionale in seduta ordinaria elegge, con votazioni separate e successive il Presidente del Comitato regionale e i componenti del Consiglio regionale e delibera altresì sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Chi ha ricoperto la carica di Presidente regionale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile. (questo punto andrà in approvazione con la stessa dicitura del punto 6. dell'articolo 28, come di seguito riportato)

Art. 28 - Il Presidente Regionale

6. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per tre mandati consecutivi non è rieleggibile.

Art. 32 - Il Presidente Provinciale

1 Per le competenze e le funzioni del Presidente Provinciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del presente Statuto, per quanto compatibili ed applicabili.

(L'articolo di riferimento è il 28 – Il Presidente Regionale)

Roma 29 dicembre 2014